

SERVIZIO PUBBLICO DELLA VALLONIA

Decreto del governo vallone che modifica il regio decreto del 15 marzo 1968 che stabilisce le norme generali sulle condizioni tecniche che devono soddisfare i veicoli a motore e i loro rimorchi, i loro componenti e gli accessori di sicurezza, e che modifica il regio decreto del 10 ottobre 1974 che stabilisce le norme generali relative alle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dai ciclomotori e dai motocicli e dai loro rimorchi

Il governo vallone,

vista la legge del 21 giugno 1985 relativa alle condizioni tecniche che devono soddisfare qualsiasi veicolo di trasporto su strada, i suoi componenti e gli accessori di sicurezza, l'articolo 1, paragrafo 1, come modificato dalle leggi del 18 luglio 1990, del 5 aprile 1995, del 4 agosto 1996, del 27 novembre 1996, del 20 luglio 2000 e del 31 luglio 2020, e l'articolo 2, paragrafo 1, come modificato dalla legge del 18 luglio 1990,

visto il regio decreto del 15 marzo 1968 che stabilisce le norme generali sulle condizioni tecniche che devono soddisfare i veicoli a motore e i loro rimorchi, i loro componenti e gli accessori di sicurezza,

visto il regio decreto del 10 ottobre 1974 che stabilisce le norme generali relative alle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dai ciclomotori e dai motocicli e dai loro rimorchi,

visto il parere della commissione consultiva amministrazione-industria vallone, espresso il 18 aprile 2023,

vista la comunicazione alla Commissione europea del 10 luglio 2023, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione,

vista la relazione dell'11 aprile 2023 redatta conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del decreto dell'11 aprile 2014 che mira all'attuazione delle risoluzioni della conferenza delle Nazioni Unite sulle donne svoltasi a Pechino nel settembre 1995 e che integra la dimensione di genere in tutte le politiche regionali,

vista la richiesta di parere del Consiglio di Stato da esprimere entro 30 giorni a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, commi 1 e 2, delle leggi sul Consiglio di Stato, consolidate il 12 gennaio 1973,

considerando che la richiesta di parere è stata inserita il 9 giugno 2023 nel registro della sezione Legislazione del Consiglio di Stato con il numero 73.830/4,

vista la decisione della sezione Legislazione dell'11 luglio 2023 di non esprimere un parere entro il termine richiesto, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 5, delle leggi sul Consiglio di Stato, consolidate il 12 gennaio 1973,

su proposta del ministro della Sicurezza stradale,

previa deliberazione,

DECRETA:

Capitolo 1. Modifica del regio decreto del 15 marzo 1968 che stabilisce le norme generali sulle condizioni tecniche che devono soddisfare i veicoli a motore e i loro rimorchi, i loro componenti e gli accessori di sicurezza

Articolo 1. All'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, punto 7, del regio decreto del 15 marzo 1968 che stabilisce le norme generali sulle condizioni tecniche che devono soddisfare i veicoli a motore e i loro rimorchi, i loro componenti e gli accessori di sicurezza, modificato da ultimo dal decreto del governo vallone del 17 maggio 2018, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I veicoli in circolazione da più di trent'anni e immatricolati con una delle targhe di immatricolazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del decreto ministeriale del 23 luglio 2001 relativo all'immatricolazione dei veicoli sono soggetti unicamente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, comma 1, dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettere A e D, paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, all'articolo 23 bis, paragrafi 1, 2, 4, 5, agli articoli 23 ter, 23 quater, 23 quinquies, all'articolo 23 sexies, paragrafo 1, punti 1, 2, 4 e 6, paragrafi 2, 3 e 4, punto 1, agli articoli 23 septies, 23 octies, 23 nonies, paragrafi 1 e 3, agli articoli 23 decies, 23 undecies, 24, 25, 26, 42, 45, paragrafo 1, punti 1 e 3, all'articolo 47, paragrafo 1, comma 1, all'articolo 54, paragrafo 1, punti 1 e 3, all'articolo 70, paragrafo 2, agli articoli 77 bis, 77 ter e 80."

Articolo 2. Nello stesso decreto è inserito un articolo 77 ter, così formulato:

"Articolo 77 ter. Sezione 1. La conversione di un veicolo a norma dell'articolo 77 bis deve soddisfare le seguenti condizioni:

- (1) la massa massima autorizzata del veicolo, la massa massima autorizzata del treno e le masse massime autorizzate degli assi non sono modificate;
- (2) dopo la conversione, la distribuzione della massa in ordine di marcia del veicolo tra gli assi non può superare di oltre il 10 % la distribuzione di tale massa tra gli assi del veicolo di base;

Sezione 2. Contrariamente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 5, il consenso del costruttore del veicolo di base o del suo rappresentante autorizzato non è richiesto nel contesto di tale conversione.

L'installatore, ossia la persona fisica o giuridica che effettua o è responsabile della conversione, deve dimostrare la propria collaborazione con il costruttore del veicolo di base. In mancanza di tale cooperazione, l'installatore deve dimostrare all'autorità di omologazione di avere accesso alla documentazione tecnica necessaria del veicolo di base."

Articolo 3. Nell'allegato 26 del medesimo decreto, modificato da ultimo dal regio decreto del 19 aprile 2023, parte VII, riga 44A, 48A della tabella, i termini "Masse e" sono inseriti prima del termine "Dimensioni".

CAPITOLO 2. Modifiche del regio decreto del 10 ottobre 1974 che stabilisce le norme generali relative alle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dai ciclomotori e dai motocicli e dai loro rimorchi

Articolo 4. All'articolo 1, paragrafo 2, punto 5, del regio decreto del 10 ottobre 1974 che stabilisce le norme generali relative alle condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dai ciclomotori e dai motocicli e dai loro rimorchi, modificato da ultimo dal decreto del governo vallone del 18 novembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche:

ai punti da 1 a 5, i termini "il Servizio pubblico federale per la mobilità e i trasporti - Direzione generale della Mobilità e della sicurezza stradale - Direzione Certificazione e ispezione, i cui uffici si trovano presso la City Atrium - rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles" sono sostituiti dai termini "Servizio pubblico della Vallonia per la mobilità e le infrastrutture"; al punto 2, il paragrafo è integrato dai punti 24 e 25 come segue:

"24. "la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile (M)": la massa massima del veicolo in funzione della sua costruzione e delle sue prestazioni, dichiarata dal costruttore e determinata dalla resistenza del telaio e degli altri componenti del veicolo, nota anche come "massa massima autorizzata";

25. "veicolo di base": qualsiasi veicolo utilizzato durante la fase iniziale di un processo di omologazione in più fasi."

Articolo 5. All'articolo 2, paragrafo 2, punto 1, comma 3, del decreto, i termini "l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13" sono sostituiti dai termini "gli articoli 8 bis, 8 ter, 10, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 13 del presente decreto".

Articolo 6. Nello stesso decreto è inserito un articolo 8 ter, così formulato:

"Articolo 8 ter. Sezione 1. La conversione di un veicolo a norma dell'articolo 8 bis deve soddisfare le seguenti condizioni:

(1) la massa massima autorizzata del veicolo, la massa massima autorizzata del treno e le masse massime autorizzate degli assi non possono essere modificate;

(2) dopo la conversione, la distribuzione della massa in ordine di marcia del veicolo tra gli assi non può superare di oltre il 10 % la distribuzione di tale massa tra gli assi del veicolo di base;

Sezione 2. Contrariamente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, il consenso del costruttore del veicolo di base o del suo rappresentante autorizzato non è richiesto nel contesto di tale conversione.

L'installatore, ossia la persona fisica o giuridica che effettua o è responsabile della conversione, deve dimostrare la propria collaborazione con il costruttore del veicolo di base. In mancanza di tale cooperazione, l'installatore deve dimostrare all'autorità di omologazione di avere accesso alla documentazione tecnica necessaria del veicolo di base."

Articolo 7. Nell'allegato 9 della medesima ordinanza, modificato da ultimo dal regio decreto del 19 aprile 2023, parte III, alla riga C10 della tabella, i termini "Masse e" sono inseriti prima del termine "Dimensioni".

CAPITOLO 3. Disposizione finale

Articolo 8. Il ministro della Sicurezza stradale è responsabile dell'attuazione del presente decreto.

Namur, 16 novembre 2023.

Per il governo:

Il primo ministro,

E. DI RUPO

Il ministro della Funzione pubblica, delle tecnologie dell'informazione e dell'eliminazione della burocrazia, responsabile delle indennità familiari, del turismo, del patrimonio e della sicurezza stradale,

V. DE BUE